DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/785/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/807/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE [6].

(7) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

---

[1] GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.
[2] GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21.
[3] GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.
[4] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49.
[5] GU L 327 del 22.12. 2000, pag. 74.
[6] GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 viene inserito il punto seguente:

«9a. **32000 L 0075**: Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12. 2000, pag. 74).»

2. Il testo dei punti 1 (decisione 84/90/CEE della Commissione) e 4 (decisione 90/442/CEE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.

3. Dopo il punto 14 (decisione 2000/428/CE della Commissione) della parte 3.2 vengono inseriti i punti seguenti:

«15. **32000 D 0721**: Decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33), modificata da:

— **32000 D 0785**: Decisione 2000/785/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49).

16. **32000 D 0807**: Decisione 2000/807/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80).»

4. Dopo il punto 11 (decisione 2000/281/CE della Commissione) della parte 3.2, sotto al titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO*», viene inserito il punto seguente:

«12. **32000 D 0680**: Decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/680/CE, 2000/721/CE, 2000/785/CE e 2000/807/CE e della direttiva 2000/75/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

B. GRYDELAND